



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO DEI CITTADINI IN EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4/42585/13 del 24 giugno 2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/20960/2014 del 31 marzo 2014

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento individua quelle situazioni di emergenza abitativa per le quali vengono avviate le procedure di sostegno e determina le categorie di soggetti che ne possono beneficiare.

ART.2 - Requisiti soggettivi .

Possono accedere alle forme di sostegno previste per l'emergenza abitativa, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il richiedente deve essere residente anagraficamente -da almeno due anni- a Ferrara; se il nucleo richiedente non ha la cittadinanza italiana (o quella di altro Stato aderente alla U.E.), oltre al requisito della residenza almeno biennale nel territorio comunale ed a quello del lavoro (o equipollente), almeno uno dei membri del nucleo dovrà avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di durata per lo meno biennale; si considera biennale il permesso di soggiorno rilasciato per più di 12 mesi ;
- b) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale in materia di accesso all'ERP – vedi APPENDICE 1;
- c) nessun componente del nucleo richiedente deve aver usufruito nei 24 mesi precedenti alla richiesta di sostegno per l'emergenza abitativa, né dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (concesso in assegnazione ordinaria o in emergenza abitativa) né di un contributo per l'affitto in alloggio privato o di Agenzia Casa;
- d) nessun componente del nucleo richiedente deve aver rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP nei cinque anni precedenti alla richiesta di sostegno;
- e) nessun componente del nucleo richiedente deve essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- f) nessun componente del nucleo richiedente deve essere stato sfrattato o dichiarato decaduto dall'assegnazione di alloggio ERP.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere tali requisiti ad eccezione di quello di cui alla lettera a), da possedersi da parte di un solo componente del nucleo.

ART.3 – Requisiti reddituali.

1. I richiedenti devono possedere i requisiti reddituali di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla normativa regionale – vedi APPENDICE 1.

2. Il reddito è determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. e deve riferirsi all'anno precedente la richiesta di sostegno per l'emergenza; qualora non sia possibile fare riferimento ai redditi dell'anno precedente, in quanto la richiesta è inoltrata in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, dovrà essere dichiarato il reddito relativo a due anni prima.

3. Qualora il reddito desunto dalla attestazione ISEE di cui al precedente comma superi il limite fissato per l'accesso all'ERP ma al momento dell'uscita definitiva dall'alloggio sia intervenuta una modifica sostanziale della capacità reddituale a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti il nucleo, ovvero l'uscita (da almeno 3 mesi) o il decesso di un componente del nucleo, il richiedente potrà presentare

una nuova dichiarazione ISEE, definita ai soli fini della presente ipotesi, riferita all'anno dell'esecuzione del provvedimento di rilascio e come di seguito specificata:

il reddito di riferimento sarà quello risultante dalla moltiplicazione per dodici della media degli ultimi quattro mesi; nel caso di lavoratori autonomi si chiederà la presentazione della situazione contabile per verificare se il nucleo rientri nei limiti di reddito richiesti per l'accesso all'ERP.

4 . Identico calcolo verrà fatto in caso di riduzione del reddito familiare superiore al 30%.

5. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare da prendere in considerazione è quello relativo all'anno precedente.

6. La dichiarazione ISEE ai fini del mantenimento del sostegno all'emergenza abitativa, calcolata come definito al precedente comma, dovrà essere prodotta non appena sarà possibile presentare la nuova dichiarazione dei redditi.

ART.4 - Requisiti oggettivi .

Possono usufruire del sostegno per l'emergenza abitativa i nuclei che hanno i requisiti previsti dall'art.2 e dall'art.3 e che abbiano perduto l'alloggio ubicato nel Comune di Ferrara a causa di una delle seguenti fattispecie:

A) RICHIEDENTI SOGGETTI A PROCEDURA ESECUTIVA DI SFRATTO O AD ALTRA PROCEDURA ESECUTIVA DI RILASCIO DELL'ABITAZIONE.

In tal caso è necessario che siano presenti , oltre ai requisiti di cui agli artt.2 e 3, questi ulteriori requisiti:

a.1) residenza anagrafica del richiedente da almeno due anni nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;

a.2) l'immobile soggetto a procedura esecutiva deve essere ad uso abitativo e di categoria catastale A, diversa da A1;

a.3) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere stato regolarmente registrato e le relative imposte di registro devono essere state corrisposte ogni anno;

a.4) presenza di sentenza di convalida di sfratto esecutivo e successiva intimazione di obbligo di rilascio, mediante notifica di atto di precetto e preavviso di soggio;

a.5) presentazione della domanda per l'assegnazione di un alloggio ERP, in data anteriore al rilascio dell'abitazione; tale istanza potrà comunque essere presentata anche successivamente al rilascio, purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;

a.6) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti; in ogni caso, l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva con verbale di esecuzione dello sfratto;

a.7) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile (con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio) e non deve derivare da altre tipologie contrattuali (quali il comodato); inoltre, non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo (ad esempio: subaffitto non autorizzato);

a.8) l'istanza di sostegno per l'emergenza abitativa e le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richieste a corredo, devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni delle informazioni già acquisite devono

essere tempestivamente comunicate a cura del richiedente il sostegno.

Nel caso di sfratto per finita locazione, oltre a tutti i requisiti sopra indicati è necessario che il richiedente abbia una dichiarazione ISEE inferiore al 50% del limite fissato per l'accesso all'ERP secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia – vedi APPENDICE 1.

Nel caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di sostegno per l'emergenza abitativa solo coloro che, oltre ai requisiti di cui sopra:

a.I) all'atto della stipula del contratto di locazione abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento canone

a.II) abbiano pagato regolarmente e continuativamente almeno 18 mesi di canone prima dell'insorgenza della morosità;

a.III) abbiano un'incidenza, al momento della richiesta di sostegno, tra il canone di locazione previsto dal contratto ed il valore ISE superiore al 30%; nel caso di nuclei familiari composti da più persone, l'ISE su cui calcolare l'incidenza del 30%, sarà diminuita del 6% per ogni componente del nucleo oltre il primo.

B) RICHIEDENTI SOGGETTI A DECRETO DI TRASFERIMENTO O AD ORDINE GIUDIZIALE DI LIBERAZIONE DELL'ALLOGGIO.

In presenza di decreto di trasferimento o di ordine giudiziale di liberazione dell'alloggio, a seguito di pignoramento immobiliare o procedura concorsuale, può presentare domanda per l'assistenza, o il proprietario se residente nell'alloggio esecutato o l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva, se ha stipulato il contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento e se è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'assistenza in caso di sfratto per finita locazione .

Nel caso di procedura esecutiva avviata per mancato pagamento del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'immobile sottoposto alla procedura stessa, il sostegno potrà essere concesso se l'incidenza tra la rata del mutuo ipotecario sull'alloggio (stipulato per l'acquisto del medesimo e dal cui inadempimento origina l'esecuzione immobiliare) superi il 30% dell'ISE del nucleo familiare. Nel caso di nuclei familiari composti da più persone, l'ISE su cui calcolare l'incidenza del 30%, sarà diminuito del 6% per ogni componente oltre al primo.

Negli altri casi di esecuzione immobiliare, anche derivante da procedura concorsuale, il proprietario esecutato può presentare domanda per il sostegno all'emergenza abitativa esclusivamente se dimostra un calo di reddito pari almeno al 30% rispetto al reddito dell'anno precedente.

Il reddito di riferimento da esibire al momento della presentazione della domanda è il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima certificazione sostitutiva rilasciata dai datori di lavoro e/o Enti Pensionistici (mod. CUD) o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730 o mod. Unico). Tale reddito sarà confrontato – ai fini della dimostrazione del calo del 30% - con il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF riferito all'anno precedente a quello del reddito esibito all'atto della presentazione della domanda .

In ogni caso, l'alloggio oggetto della procedura esecutiva, deve essere ad uso abitativo e di

categoria catastale A, diversa da A1.

C) RICHIEDENTE CHE È IN EMERGENZA ABITATIVA A SEGUITO DI SEPARAZIONE CONIUGALE.

In caso di provvedimento del giudice emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale o provvedimenti indifferibili ed urgenti, che autorizzano i coniugi a vivere separati assunti nell'ambito della procedura in materia di residenza), il coniuge che deve abbandonare l'alloggio può presentare domanda di sostegno per l'emergenza abitativa purché abbia una dichiarazione ISEE inferiore al 50% del limite fissato per l'accesso all'ERP secondo la normativa regionale in materia – vedi APPENDICE 1.

Il sostegno non viene riconosciuto nei casi in cui il nucleo formato da entrambi i coniugi ne abbia già usufruito in termini di contributo o di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa o di Agenzia Casa.

ART.5 - Attribuzione punteggi.

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti.

Qualora, a parità di data di esecuzione, non sia possibile accogliere tutte le domande di sostegno, le stesse saranno trattate secondo questi criteri di priorità

- a. presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico;
- b. presenza nel nucleo familiare di portatori di *handicap* con percentuale di invalidità pari almeno al 67%;
- c. presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico;
- d. nucleo monogenitoriale;
- e. nucleo familiare in cui almeno un componente abbia 70 anni di età o 65 anni e sia riconosciuto invalido almeno al 67%
- f. nucleo familiare composto da almeno 5 persone
- g. per i separati, sentenza di separazione giudiziale con ordine di rilascio dell'alloggio (o provvedimento indifferibile ed urgente emesso dal Giudice che autorizzi i coniugi a vivere separati) o atto di omologa di separazione consensuale.

ART.6 - Forme di Sostegno all'Emergenza Abitativa .

Sulla base dell'istruttoria svolta, il Dirigente comunale con proprio provvedimento, adottato compatibilmente con le risorse disponibili, stabilirà in quale forma accogliere la domanda di sostegno all'emergenza.

Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente, all'Ufficio che segue l'istruttoria, ogni variazione delle informazioni già acquisite; in particolare, ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto, il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

Le forme di sostegno, saranno:

- 1) l'assegnazione in via provvisoria di un alloggio ERP sottratto temporaneamente alla

disciplina ordinaria delle assegnazioni;

- **2)** l'assegnazione in via provvisoria di un alloggio a canone calmierato reperito nell'ambito del progetto di Agenzia Casa;
- **3)** l'erogazione di un contributo economico corrisposto a titolo di rimborso (previa esibizione della ricevuta di pagamento) per sostenere il canone di locazione sia sull'alloggio oggetto di procedura esecutiva sia su un alloggio che il nucleo abbia autonomamente reperito sul libero mercato. A richiesta dell'interessato, previa presentazione della ricevuta di pagamento del deposito cauzionale, il predetto contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione, per i primi tre mesi; pertanto il contributo riprenderà dal quarto mese previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento. In ogni caso il contributo non potrà superare, fin dal primo mese di erogazione, la metà del canone pattuito nel contratto e comunque non sarà superiore ad Euro 200,00 per ogni mensilità.

Nei casi sopraindicati nonché nel caso di nuclei che per scelta o per indisponibilità di risorse (o alloggi) risultino in sistemazione precaria ovvero che non comporti oneri per il Comune, verranno assegnati i punteggi stabiliti dal Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi ERP, dalla data di effettiva uscita dall'alloggio (data del verbale di esecuzione di sfratto o di liberazione dell'immobile o data stabilita dal Giudice per il rilascio dell'alloggio coniugale), secondo quanto previsto dal Regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese dal richiedente (o dai componenti il suo nucleo familiare), non sanabile con il ravvedimento operoso, l'Ufficio che procede all'istruttoria proporrà al Dirigente comunale competente di adottare un provvedimento di non accoglimento della domanda di sostegno all'emergenza abitativa o, se questa è già stata accolta, di un provvedimento di decadenza dai benefici concessi, con il recupero delle somme indebitamente percepite.

Le forme di sostegno suindicate non dovranno eccedere la durata di diciotto mesi, salvo eventuali proroghe motivate da gravi elementi di disagio economico- sociale. In ogni caso il sostegno non potrà eccedere la durata complessiva di 24 mesi.

ART. 7 - Decadenza dal sostegno all'emergenza abitativa .

Il nucleo che beneficia del sostegno per l'emergenza abitativa, decade dal provvedimento con cui si è concesso tale sostegno quando:

- **a)** in sede di controllo sulle autocertificazioni siano riscontrate dall'Ufficio competente delle difformità non sanabili con il ravvedimento operoso;
- **b)** sia moroso da almeno quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie, relative all'alloggio assegnato in emergenza;
- **c)** non abiti stabilmente l'alloggio;
- **d)** ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- **e)** abbia perduto i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ERP – vedi APPENDICE 1;
- **f)** abbia adibito l'alloggio ad attività illecite.

Per chi beneficia di alloggi ERP sottratti temporaneamente alla disciplina dell'assegnazione ordinaria, o di alloggi reperiti dall'Agenzia Casa, la procedura di

decadenza viene attivata:

I. per mancato rientro della morosità: è consentito infatti al nucleo assistito **solo per 1 volta nel corso dell'anno** di sanare la morosità maturata sempre che il pagamento della somma dovuta avvenga entro 60 giorni dalla messa in mora ovvero che, entro il predetto termine, venga sottoscritto un piano di rateizzo; non è causa di decadenza dal sostegno per l'emergenza abitativa e non comporta la risoluzione del contratto la morosità qualora sia dovuta a grave malattia o al decesso di uno dei componenti del nucleo e da tale evento siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà - accertate dall'Ufficio competente all'istruttoria – di effettuare il regolare pagamento;

II. per cessione in tutto o in parte dell'alloggio assegnato in precedenza;

III. per aver concesso ospitalità a terzi senza autorizzazione;

IV. per rinuncia all'alloggio ERP (sia assegnato in via definitiva sia assegnato temporaneamente per l'emergenza) salva la possibilità di rinuncia consentita dal Regolamento comunale di assegnazione

V. per non occupazione stabile dell'alloggio, entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi, salvo motivata deroga concessa dall'Ufficio competente all'istruttoria;

VI. per aver compiuto atti o per trovarsi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e dal Regolamento Comunale di Assegnazione e per non aver ottemperato all'intimazione dell'Ente Gestore per la rimessa in pristino e/o la cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati.

Nel caso in cui tali violazioni siano passibili anche di sanzione amministrativa pecuniaria o di sanzione penale, l'Ente Gestore provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle Autorità Competenti.

ART.8- Effetti della decadenza.

Chi decade dai benefici del sostegno per l'emergenza abitativa perde automaticamente il relativo punteggio nella graduatoria di accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART.9 - Procedura di decadenza.

In presenza di accertate condizioni per la pronuncia di decadenza, l'Ufficio competente all'istruttoria, con apposita nota inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o notificata, comunica al beneficiario del sostegno le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine massimo di 15 giorni per la produzione di documenti e deduzioni scritte.

Assunte le controdeduzioni o comunque terminata l'istruttoria, l'Ufficio proporrà al Dirigente comunale competente o l'adozione di un provvedimento di decadenza o l'adozione di un provvedimento di chiusura del procedimento avviato, se ritiene che non sussistano ulteriori motivi per procedere.

Il provvedimento dirigenziale di decadenza, che deve contenere il termine massimo per il rilascio non superiore di norma a 30 giorni, costituisce – nel caso in cui l’abitazione di emergenza sia un alloggio ERP sottratto temporaneamente alla disciplina ordinaria dell’assegnazione - titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario (e di qualunque altro occupante l’alloggio) e non è soggetto di norma a proroghe o graduazioni .

ART.10 - Abrogazione ed entrata in vigore .

Il presente Regolamento abroga, sostituendolo, il Regolamento di assistenza alle categorie di cittadini in emergenza abitativa.

Le situazioni già in carico da almeno 18 mesi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento verranno disciplinate nel seguente modo :

per chi beneficia di un contributo economico, quest’ultimo verrà diminuito a partire dal 2° mese di entrata in vigore del presente Regolamento (il 1° mese dopo l’entrata in vigore il contributo verrà definito comunque ai sensi dell’art.6 n.3) nella misura del:

- 20% il 2° mese
- 30% il 3° mese
- 40% il 4° mese
- 50% il 5° mese
- 60% il 6° mese
- 70% il 7° mese
- 80% l’8° mese
- nessun contributo dal 9° mese in poi ;

per chi beneficia di alloggio ERP sottratto temporaneamente alla disciplina ordinaria delle assegnazioni verrà adottato provvedimento di rilascio dell’alloggio stesso entro il termine massimo di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Per le situazioni già in carico da meno di 18 mesi all’entrata in vigore del presente Regolamento, il sostegno proseguirà sino al 18° mese, salvo quanto previsto dall’art.6 ultimo comma (che prevede eventuali proroghe motivate da gravi elementi di disagio economico-sociale e che, in ogni caso, il sostegno non potrà eccedere la durata complessiva di 24 mesi).

Per coloro che beneficiano del contributo economico, questo, a partire dal 2° mese dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sarà di importo pari a quanto stabilito dall’art.6 n.3 (che prevede che il contributo non potrà superare la metà del canone pattuito nel contratto e che comunque non potrà essere superiore ad Euro 200,00 per ogni mensilità).

Per le situazioni di emergenza abitativa per le quali nessuna ipotesi di sostegno prevista dal presente Regolamento sia praticabile, siano esse insorte prima o dopo la sua entrata in vigore, la Giunta di concerto con ASP, potrà valutare ed autorizzare forme di accoglienza provvisorie.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI IN EMERGENZA ABITATIVA

Art. 2 Requisiti soggettivi

lett. b) La vigente normativa regionale in materia di accesso all'ERP prevede:

- che nessun componente del nucleo richiedente sia titolare di alcun diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione:
 - a. su un alloggio ubicato nella provincia di Ferrara, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Ferrara, considerando la zona censuaria più bassa (euro 201,42)
 - b. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, non essere titolare, nemmeno pro quota, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Ferrara, considerando la zona censuaria più bassa (euro 352,48).
 - c. Nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (euro 503,55)
- che nessun componente del nucleo richiedente assistenza abbia avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inagibile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

ART. 3. Requisiti reddituali

1. ISE pari ad euro 34.308,60; il valore del patrimonio mobiliare del nucleo di euro 35.000,00 al lordo della franchigia 15.493,71 prevista dal D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. deve essere incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o a un grado di invalidità superiore al 66%; ISEE non superiore ad euro 17.154,30; tale limite va incrementato del 20% per nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e da pensione.

ART. 4. Requisiti oggettivi

lett. A) RICHIEDENTI CON SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE.

ISEE deve essere inferiore alla metà di euro 17.154,30;
tale limite è incrementabile fino al 20% per nuclei con un solo reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente.

lett. C)

(inferiore alla metà di € 17.154,30)

Tale limite va incrementato del 20% in presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione.

ART. 7 lett. e)

La vigente normativa regionale in materia di accesso all'ERP prevede:

- che nessun componente del nucleo richiedente sia titolare di alcun diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione:
 - d. su un alloggio ubicato nella provincia di Ferrara, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Ferrara, considerando la zona censuaria più bassa (euro 201,42)
 - e. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, non essere titolare, nemmeno pro quota, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Ferrara, considerando la zona censuaria più bassa (euro 352,48).
 - f. Nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (euro 503,55)
- che nessun componente del nucleo richiedente assistenza abbia avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia inagibile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- **che abbia un ISE** pari ad euro 34.308,60; il valore del patrimonio mobiliare del nucleo di euro 35.000,00 al lordo della franchigia 15.493,71 prevista dal D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. deve essere incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o a un grado di invalidità superiore al 66%;
- **che abbia un ISEE** non superiore ad euro 17.154,30; tale limite va incrementato del 20% per nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e da pensione.

Per i nuclei stranieri, non appartenenti ad uno Stato aderente alla U.E., occorre anche la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.